



Foto di Gina Santangelo su Unsplash

Una vicenda del 2018, un commento e le parole del protagonista

Abbiamo ritenuto utile un commento alla sentenza per una serie di motivi: alcune richieste di parere ricevute da Fnovi, la firma del protocollo con CSM e CNF sugli albi dei periti del Tribunale e due degli obiettivi emersi nel corso del convegno “La scelta di periti indipendenti e competenti in tema di responsabilità sanitaria” dello scorso giugno ovvero la necessità di avere comuni e consolidate conoscenze tra professioni. Ogni professione ha il proprio linguaggio ma se vogliamo raggiungere questi ambiziosi ma non più procrastinabili obiettivi dobbiamo applicare il rigore scientifico che ci contraddistingue anche nella comprensione di altri linguaggi, tanto più quando sono attinenti alle prestazioni medico veterinarie. La Cassazione richiama il codice deontologico, oltre che la legge regionale, appare quindi chiaro che dal medico veterinario ci si aspetta che conosca e applichi nella pratica professionale tutto le norme in vigore. Scienza, coscienza e professionalità si realizzano solo quando il rispetto delle norme è completo. Non sono ammesse pilatesche scorciatoie che magari comportano la morte o la sofferenza dei pazienti animali. Lo afferma la Cassazione.

Quanto scritto nel 2018 resta ancora valido e la modifica del Codice penale e codice di procedura penale commentata nelle pagine seguenti rafforza i principi del codice deontologico.

Va ricordato che la vicenda è stata funzionale ad un approfondimento e sebbene nell'articolo non fosse stato citato alcun nominativo, pubblichiamo integralmente la lettera inviata dal collega Dino Donninelli.

**Alla c. a. del Direttore della rivista “30 giorni”
Dott. Gaetano Penocchio**

Nel settembre 2018 nella rubrica “Orizzonti” della vostra anzi, nostra rivista, l'avvocatessa F. Castelletti del foro di Trieste, pubblicava un articolo dal titolo “Il comportamento omissivo ha rilevanza penale?”.

Nel testo dell'articolo si commentava un fatto di cronaca avvenuto in Senigallia (AN), dove un veterinario veniva accusato di omissione di cure urgenti ad un cane coinvolto in un incidente stradale.

Dalla lettura dell'articolo, emerge chiaramente che vi è stata una responsabilità da parte del medico veterinario per questa “omissione di cure urgenti”, e che poi il cane in questione è venuto a morte, con le logiche conseguenze giudiziarie per il medico veterinario.

L'impressione che traspare leggendo tra le righe dell'articolo è che siamo in presenza dell'ennesimo episodio di malasanità perpetrato questa volta a danno di un povero animale.

Chi scrive è il medico veterinario che ha prestato

soccorso al cane oggetto dell'incidente mentre era in turno di reperibilità notturna e festiva e vorrebbe, se consentito, fare chiarezza su quanto avvenne a suo tempo.

Il cane in questione aveva lievi escoriazioni sul lato sinistro della coscia e del cranio, non presentava fratture o ferite evidenti.

All'esame clinico riscontravo anisocoria piuttosto accentuata con difficoltà motorie e lievi barcollamenti; tale sintomo mi faceva sospettare un trauma cranico di cui però non riuscivo a valutare la gravità, stante la mancanza di strumenti diagnostici adeguati.

L'azienda sanitaria di cui ero dipendente, all'epoca dei fatti (2015-2016), metteva a disposizione mia e dei miei colleghi per le emergenze-urgenze, durante i turni di reperibilità, un ambulatorio annesso al canile comunale di Senigallia dove le uniche attrezzature erano: termometro, fonendoscopio, otoscopio e attrezzature chirurgiche generiche per la castrazione e/o la sutura di ferite, nulla più.

Non avendo ulteriori possibilità diagnostiche utili nel caso di specie, dopo le valutazioni cliniche suddette, mi

sono immediatamente adoperato nel cercare di rintracciare il proprietario del cane in questione essendo lo stesso munito di microchip e quindi di proprietà.

Il caso volle che non riuscimmo subito nell'intento poiché il numero telefonico dichiarato nella scheda dell'anagrafe canina squillava a vuoto.

Dopo circa 36 ore dal ricovero, mi recavo personalmente nella residenza del proprietario e scoprivo che lo stesso era deceduto circa un mese prima e che il cane era stato affidato al figlio dello scomparso.

Nel riconsegnare il cane al legittimo detentore consigliavo vivamente di sottoporre lo stesso ad accertamenti approfonditi per formulare una diagnosi certa ed attuare la conseguente terapia del caso.

Questi i fatti, in estrema sintesi, che hanno fatto intraprendere nei miei confronti, da parte di una associazione animalista, una azione giudiziaria con l'accusa di non aver prestato le cure urgenti al cane in questione.

A fronte di una prima assoluzione, il pubblico ministero non soddisfatto, ricorreva in cassazione la quale annullava la sentenza senza rinvio. La vicenda giudiziaria proseguiva poi con udienze e interrogatori per circa nove lunghi anni.

Alla fine dell'iter giudiziario sono stato assolto per non aver commesso il fatto e questo, oltre a restituirmi la dignità professionale, mi ha sollevato da anni di sconforto avendo contezza di aver fatto tutto quanto era nelle mie possibilità in quel contesto, secondo scienza e coscienza.

Vorrei infine ricordare a chi ha scritto l'articolo summenzionato, che per emettere una sentenza occorre un giudice, non è sufficiente un semplice avvocato e che soprattutto, bisogna conoscere i fatti nella loro realtà contestuale per poter eventualmente esprimere un giudizio.

Ho sentito il bisogno di scrivere queste righe per ristabilire la verità fattuale, oltre la verità giudiziaria stabilita dalla sentenza, poiché non nascondo di aver sofferto molto per questa vicenda che ha ferito profondamente la mia dignità professionale.

Dott. Dino Donninelli